

CAMERA DEI DEPUTATI N. 285

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FIORI, ALESSI, ALTERIO, ARMELLIN, BOI, BONSIGNORE, CAFARELLI, CAROLI, GIORGIO CARTA, CARLO CASINI, PIERLUIGI CASTAGNETTI, CIAFFI, CIMMINO, COLONI, FRANCESCO COLUCCI, SILVIA COSTA, DAL CASTELLO, D'AMATO, DEGENNARO, DELFINO, FRANCESCO FERRARI, FORTUNATO, FRASSON, FUMAGALLI CARULLI, GELPI, GOTTARDO, GUALPO, IANNUZZI, ANGELO LA RUSSA, SALVATORE LAURICELLA, LIA, LUCCHESI, LUSETTI, MASSARI, MATTIOLI, MAZZOLA, MELELEO, MENSORIO, MICHELINI, NICOTRA, NUCCI MAURO, PARLATO, PATRIA, PERANI, POLI BORTONE, RENZULLI, ROJCH, SANESE, SARRETTA, SAVIO, SCALIA, SILVESTRI, STORNELLO, TANCREDI, TASSONE, TEALDI, TISCAR, TORCHIO, URSO, ZAMPIERI, ZARRO, ZOPPI

Istituzione della Cassa dipendenti statali presso la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 38 della Costituzione affida allo Stato il compito di prevedere ed assicurare i mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori per i periodi non sorretti da proventi di lavoro (invalidità, vecchiaia, infortunio, malattia e disoccupazione involontaria). In ottemperanza al dettato costituzionale, la presente proposta di legge propone l'istituzione di una Cassa per le pensioni civili e militari dello Stato presso la direzione generale degli Istituti di previdenza, analoga alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali attualmente regolata dalla legge 11 aprile 1955, n. 379, ma il cui ordinamento risale al regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41. Detta Cassa avrà

un bilancio proprio alimentato mediante apporti di contributi previdenziali del personale in servizio e dalle rispettive amministrazioni statali.

Data la notevole entità delle risorse occorrenti al funzionamento della Cassa costituita da denaro pubblico sembra opportuno prevedere che alla loro corretta gestione concorrano, in comune, anche rappresentanti delle associazioni di categoria. La Cassa verrà regolata, previa opportune modifiche, dalle stesse norme che amministrano le altre quattro Casse gestite dalla Direzione generale degli istituti di previdenza (Cassa pensioni sanitari — Cassa pensioni dipendenti enti locali — Cassa insegnanti di asilo e Cassa ufficiali giudiziari) e verrà istituita con decorrenza 1° gennaio 1993.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1993, la Cassa dipendenti statali presso il Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza, regolata dalle stesse norme che regolano la Cassa dipendenti enti locali, in quanto applicabili.

ART. 2.

1. Le ritenute operate a carico del personale e la relativa quota a carico delle amministrazioni statali sono trasferite alla gestione della Cassa di cui all'articolo 1 a decorrere dal 1° gennaio 1993.

2. Devono essere versate alla Cassa anche le ritenute operate a tutto il 31 dicembre 1992 che sono giacenti nel capitolo del bilancio statale.

ART. 3.

1. Il fondo della Cassa dipendenti statali è costituito con il versamento, da parte di ciascuna delle altre Casse degli istituti di previdenza, di una somma necessaria per il pagamento delle pensioni ai dipendenti statali.

2. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato a titolo di prestito per l'anno 1993. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza sono fissate le quote di partecipazione delle singole Casse e le condizioni di commissione del detto prestito.

ART. 4.

1. Le Casse provvedono in via definitiva, a decorrere dal 1° gennaio 1993, alla

riliquidazione delle pensioni ai propri iscritti, rapportata al 90 per cento dello stipendio pensionabile goduto dal dipendente in servizio di pari qualifica ed anni di servizio.

ART. 5.

1. Ad ogni Cassa è preposto un direttore generale coadiuvato da un vice direttore generale.

2. Il direttore generale ed il vice direttore generale fanno parte di diritto del consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza.

ART. 6.

1. Alla Direzione generale degli istituti di previdenza è preposto un presidente nominato dal consiglio di amministrazione.

2. Il presidente è coadiuvato da un segretario generale che ha il compito di coordinare le attività di tutte le Casse e del consiglio di amministrazione.

ART. 7.

1. Il consiglio di amministrazione degli istituti è ulteriormente integrato da rappresentanti dell'Unione nazionale pensionati enti locali (UNPEL), da rappresentanti dei dipendenti statali e dall'Unione nazionale segretari comunali.

ART. 8.

1. La Direzione generale degli istituti di previdenza pur rimanendo nell'ambito del Ministero del tesoro, è fornita di piena autonomia amministrativa e deve rendere conto solo al suo consiglio di amministrazione ed ai suoi iscritti.